



A.C.I

*Csm* Roma 25/06/2013  
Protocollo P12732/2013



## *Consiglio Superiore della Magistratura*

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,  
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Al Dipartimento  
dell'Organizzazione Giudiziaria  
del Ministero della Giustizia  
Direzione Generale dei Magistrati  
ROMA

Ill.mo sig. Primo Presidente  
della Corte di Cassazione  
ROMA

Ill.mo sig. Procuratore Generale  
della Repubblica presso  
la Corte di Cassazione  
ROMA

Ill.mo sig. Procuratore  
Nazionale Antimafia  
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti  
delle Corti di Appello  
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali  
presso le Corti di Appello  
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti  
dei Tribunali  
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori  
della Repubblica presso  
i Tribunali  
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti  
dei Tribunali per i Minorenni  
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori  
della Repubblica presso  
i Tribunali per i Minorenni  
LORO SEDI



A.C.I.

<i>Csm</i>	Roma	25/06/2013
	Protocollo	P12732/2013



Ill.mi sigg. Presidenti  
dei Tribunali di Sorveglianza  
LORO SEDI

**OGGETTO: Pratica num. 429/VV/2010. Monitoraggio esoneri e riduzioni dall'attività ordinaria dei magistrati – Conseguente modifica dei §§ 68 e 69 della Circolare in materia di organizzazione tabellare.**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 19 giugno 2013, ha adottato la seguente delibera:

“In occasione dell'esame della pratica n. 328 VV 2011, relativa al monitoraggio degli esoneri dei magistrati dall'attività ordinaria (proposta riportata nell'O.d.G. ordinario di Plenum del 19 giugno 2013), la VII commissione referente ha ritenuto di dover intervenire su alcuni punti di interesse della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari.

In particolare, è sorta la necessità di adeguare alla normativa primaria il capo IX, relativo alle “funzioni particolari”. Infatti, a seguito della completa operatività della Scuola Superiore della Magistratura, istituita col d.lgs. n. 26 del 2006, anzitutto è venuto meno il Comitato scientifico già previsto dal § 29 del Regolamento interno del CSM. Ne consegue che devono essere eliminati dai §§ 68 e 69 della circolare citata tutti i riferimenti al Comitato scientifico e ai suoi componenti.

Con l'occasione, è necessario apportare alcune modifiche anche all'attuale regime previsto per i magistrati che svolgono funzioni di referente per la formazione, la cui attività è destinata a subire un incremento per i maggiori compiti che la formazione decentrata sarà chiamata ad assolvere nel quadro della nuova disciplina della Scuola. D'altra parte, l'attuale percentuale di esonero, prevista in misura non inferiore al 10% e non superiore al 50% del carico di lavoro, tenuto conto della dimensione del distretto, appare non più adeguata alla situazione di grande difficoltà in cui versa attualmente l'amministrazione della giustizia, con una scopertura di organico ormai prossima al 15%. Per conciliare le contrapposte esigenze si è ritenuto dunque opportuno, in primo luogo, modificare il § 68.3 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti, prevedendo che l'esonero non possa essere inferiore al 10% né superiore al 25% e, in tale forbice, fissare la concreta percentuale di esonero nella misura compresa tra il 10% e il 15% nei distretti con organico sino a 250 magistrati e tra il 15 e il 25% nei distretti con organico superiore ai 250 magistrati, per il presumibile differente impegno richiesto dall'organizzazione di attività in uffici di maggiore dimensione.

Sono state unificate, infine, le attuali diverse tipologie di esonero, previste dai §§ 68-70 della medesima circolare. Le disposizioni indicate, infatti, da un lato subordinano l'esonero a una specifica richiesta dei referenti per la formazione (§ 68), mentre per i componenti della STO, dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione l'esonero opera sempre d'ufficio (§§ 69 e 70) e, per altro verso, nulla dicono quanto alla possibilità di rinuncia all'esonero per i formatori decentrati e per i componenti della STO, esonero che, invece, per il Consiglio giudiziario e il Consiglio direttivo della Cassazione è irrinunciabile. Si è ritenuto che, in ragione della complessità della attività di questi organismi e della natura istituzionale della loro attività, non si giustifichi più questa distinzione. In un quadro generale di semplificazione si è inteso, pertanto, riportare a unità la regolamentazione in modo da prevedere l'operatività d'ufficio e la non rinunciabilità dell'esonero per tutte le figure sopra indicate.

Tali norme trovano applicazione anche per i magistrati appartenenti agli uffici requirenti.

Per tali ragioni delibera quanto segue:

I §§ 68 e 69 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti sono modificati nel seguente modo:



A.C.I

Es.m Roma 25/06/2013  
Protocollo P12732/2013



68. – Referente per la formazione.- **testo attuale:**

68.1 – La proposta tabellare deve indicare il magistrato al quale sono state assegnate dal Consiglio le funzioni di referente per la formazione, con la specificazione della sua posizione tabellare all'interno dell'ufficio.

68.2 – La Proposta Tabellare deve precisare se il Referente abbia a disposizione una struttura organizzativa e da quali risorse, materiali ed umane, sia composta.

68.3 – Il referente per la formazione può usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale ordinaria, che deve tener conto dell'ampiezza del distretto e può consistere in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 50% del carico di lavoro.

68.4 – Il provvedimento di esonero, da emanarsi su specifica richiesta dell'interessato, deve indicare la misura dell'esonero e le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche nell'esenzione da specifiche attività.

68.5 – Il provvedimento di esonero deve essere adottato con variazione tabellare e trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura, che delibera previa acquisizione del parere della Commissione per il Tirocinio e la formazione professionale relativamente alla percentuale di esonero.

Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero.

68.6 – L'incarico di referente per la formazione è incompatibile con quello di referente informatico, di componente del Comitato Scientifico e di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione.

68. – Referente per la formazione. - **testo modificato:**

68.1 – La proposta tabellare deve indicare il magistrato al quale sono state assegnate dal Consiglio le funzioni di referente per la formazione, con la specificazione della sua posizione tabellare all'interno dell'ufficio.

68.2 – La proposta tabellare deve precisare se il Referente abbia a disposizione una struttura organizzativa e da quali risorse, materiali ed umane, sia composta.

68.3 – Il referente per la formazione può usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale ordinaria, che deve tener conto dell'ampiezza del distretto e può consistere in una percentuale **non inferiore al 10%** e non superiore **al 25%** del carico di lavoro.

**La misura dell'esonero che può essere riconosciuta è regolata come segue:**

- a) **dal 10% al 15% nei distretti con pianta organica compresa entro il numero di 250 magistrati professionali;**
- b) **dal 15% al 25% nei distretti con pianta organica superiore ai 250 magistrati professionali.**

68.4 – Il provvedimento di esonero, **da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta**, deve indicare **la misura dello stesso** e le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche nell'esenzione da specifiche attività.

**L'esonero non è rinunciabile.**

68.5 – Il provvedimento di esonero deve essere adottato con variazione tabellare trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura, che delibera previa acquisizione del parere della Commissione per il Tirocinio e la formazione professionale relativamente alla percentuale di esonero.

Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero.

68.6 – L'incarico di referente per la formazione è **incompatibile con quello di referente informatico e di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione.**

**A. 69. – Componenti del Comitato Scientifico e della Struttura Tecnica per l'Organizzazione- testo attuale:**

69.1 – La proposta tabellare deve indicare, per i magistrati che siano stati designati dal Consiglio quale Componenti del Comitato Scientifico e della S.T.O., le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere nonché - ove sia stata disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura - la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria, stabilita nel 30% per i componenti del Comitato Scientifico, e del 25% per i componenti della S.T.O.

69.2 – Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta, deve indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche in una esenzione da specifiche attività, e deve essere riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato.

Con variazione tabellare il Capo dell'ufficio dà attuazione all'esonero indicando i diversi criteri di assegnazione degli affari relativi alla posizione tabellare dell'interessato. La variazione tabellare deve essere immediatamente trasmessa al CSM per l'approvazione. Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero.

Nella determinazione delle modalità dell'esonero, il dirigente deve tenere conto delle necessità per il magistrato di svolgere i suoi compiti fuori dall'ufficio.

69.3 – L'incarico di componente del Comitato Scientifico e di componente della S.T.O. è incompatibile con quello di referente informatico, di referente per la formazione e di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione.

**69. – Componenti della Struttura Tecnica per l'Organizzazione- testo modificato:**

69.1 – La proposta tabellare deve indicare, per i magistrati che siano stati designati dal Consiglio quali Componenti della S.T.O., le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere nonché - ove sia stata disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura - la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria, stabilita nel 25%.

69.2 – Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta, deve indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche in una esenzione da specifiche attività, e deve essere riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione al quale risulti assegnato il magistrato. **L'esonero non è rinunciabile.**

Con variazione tabellare il Capo dell'ufficio dà attuazione all'esonero indicando i diversi criteri di assegnazione degli affari relativi alla posizione tabellare od organizzativa dell'interessato. La variazione tabellare deve essere immediatamente trasmesse al CSM per l'approvazione. Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero.

Nella determinazione delle modalità dell'esonero, il dirigente deve tenere conto delle necessità per il magistrato di svolgere i suoi compiti fuori dall'ufficio.

69.3 – L'incarico di componente della S.T.O. è incompatibile con quello di referente informatico, di referente per la formazione e di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Carlo Visconti)

